

nale il capitale inamevibile in mede contrarie alla leggè ed alle statuto sociale.

L'attere ha in linea preliminare obbietate che il convenute non avrebbe le vesti per fare valere tali nullità eppenibili sele dai segi, ma siffatta eccezione di irrevocabilità appare destituita da fondamento, dapeichè il liquidatore, quale rappresentante legale dell'Ente, ha facultà di epperre che queste non possa essere invelate dai suoi organi se i medesimi non si sene uniformati alla legge ed alle statuto.

In secende luege l'attere ha esservate che l'oggette della deliberazione dell'Assemblea peteva ritenersi implicitamente compese nell'ordine del gierne contenente l'approvazione del bilancio, in quante petevasi deliberare in sede di bilancio, circa la posizione degli impiegati il cui stipendio rappresenta una spesa di amministrazione ed ha quin di riferimento al bilancio. Ma neppure tale osservazione pare fondata, perchè se si fosse trattate di una vera e propria deliberazione impegnativa per l'ente da approvarsi dall'Assemblea, si sarebbe devute espresamente inscrivere l'oggette specifiche nell'Ordine del Gierne, perchè tutti i segi fossero consapeveli della deliberazione che si intendeva prendere riguarde al personale e che non peteva suppersi compresa nell'approvazione del bilancio.

Senenchè, ad avvisè del giudicante non si tratta nella specie di una vera e propria deliberazione impegnativa che dovesse essere presa dall'Assemblea, ma di una semplice raccomandazione al future Consiglio di Amministrazione diprevvedere all'equa tutela degli interessi e dei diritti del personale come risulta dal complesse delle dichiarazioni dell'on. Casalini preponente il relative ordine del gierne, per quante il concetto di raccomandazione sia state inesattamente ed impropriamente tradette nella parola mandate devendosi aver riguarde alla sostanza più che alla forma della sua redazione/ Ciò peste, cadene tutte le obbiezioni messe dal convenute in base alla mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dalla legge, non essende necessaria una preventiva iscrizione nell'Ordine del Gierne per l'approvazione di una raccomandazione che può essere prepesta nell'Assemblea in qualunque memento durante la discussione; nè richiedendosi all'uepe il concerse della maggioranza prescritte dalla legge e dalle statuto nei seli casi di deliberazione vera e propria/

In ordine poi all'eccepita nullità della deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve anzitutto rilevare che viene a mancare di base largementazione desunta cesi dalla nullità del mandate che sarebbe state eseguite dal mandatarie, come dall'ecesse nella esecuzione nei limiti del mandate, inquantechè il Consiglio non avrebbe ricevute un mandate vere e proprie, nè agite esclusivamente quale mandatarie in base ad u-

